









ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CALÒ" V.le M. D'UNGHERIA N. 86 -74013 GINOSA (TA) tel.+390998245663- E-mail: TAIC82600L@istruzione.it – PEC: TAIC82600L@pec.istruzione.it Sito web: www.scuolacalo.edu.it C.F. 90122060735

CIRC. N. 119 Al Personale Scolastico

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico/fruizione permessi per vaccinazione.

Il <u>Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172</u>, entrato in vigore giorno 27 novembre, introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezzadelle attività economiche e sociali.

Il testo prevede <u>a partire dal 15 dicembre prossimo l'obbligo vaccinale per tutto il personale</u> <u>della scuola con estensione alla terza dose</u>. E' esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitaregli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. Dalla prima dose fino all' avvenuta somministrazione della seconda dose, il personale interessato dovrà eseguire i tamponi ogni 48 ore per svolgere il suo regolare servizio. La terza dose dovrà essere eseguita nei tempi previsti dall'iter sanitario normativamente vigente.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

FRUIZIONE PERMESSI PER VACCINAZIONE

All'articolo 31 comma 5 della legge n.69/2021 si specifica che *l'assenza dal lavoro del personale docente*, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione (...) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. Ai fini della giustificazione dell'assenza dal servizio, è legittimato all'acquisizione del documento che attesta la sottoposizione a una prestazione sanitaria specialistica, che il dipendente, in base alla legge e nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, è tenuto a produrre. In questo caso quindi del foglio rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) al termine della vaccinazione. Eventuali complicanze da postumi, invece, sono soggette al regime ordinario della malattia.

Pensando di fare cosa gradita si rimanda al seguente link di Orizzonte Scuola per chiarimenti sulle domande più frequenti.

https://www.orizzontescuola.it/obbligo-vaccino-docenti-e-ata-dal-15-dicembre-tempi-anche-per-terza-dose-e-modalita-sospensione-quanto-dura-il-green-pass-faq/

Ginosa 30/11/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to Marianna GALLI

Firma autografa del responsabile sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D.Lgs 12/02/1993, n. 39. Nota: ai sensi dell'art. 6 co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa.